

COMUNE DI SAN MARCELLINO

(Provincia di Caserta)

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 16.03.2017
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 21.05.2019

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

SOMMARIO

OGGETTO DELLA DISCIPLINA

ART. 2 -ALIQUEUTE, TARIFFE E PREZZI

ART. 3 -FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

ART. 4 -FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

ART. 5 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

ART. 6 -CONTROLLI IN MATERIA TRIBUTARIA

ART. 7 -TUTELA GIUDIZIARIA

ART. 8 - AUTOTUTELA IN MATERIA TRIBUTARIA .

ART. 9 – RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

ART. 10 - FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 11 - RECUPERO CREDITI

ART. 12 – RECUPERO SPESE DI NOTIFICA

ART. 13 - RIMBORSI

ART. 14 – INTERESSI

ART. 15 - LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

ART. 16 – PAGAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI

Art. 17 – RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

ART.8 - REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

ART. 19 - CRITERI DI CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DI PAGAMNETO E
DECADENZA DEL BENEFICIO

ART.20 - MODALITÀ' DI RATEIZZARNE E/O DILAZIONE

ART. 21 - INTERESSI

ART. 22 - DOMANDA DI CONCESSIONE E MODALITÀ' PRESENTAZIONE DOMANDA

ART. 23 - PROCEDIMENTO

ART. 24 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

ART. 25 -ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 26 – DIRITTO D'INTERPELLO

ART. 27 – ESTINZIONE PER COMPENSAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

ART. 28 – RECLAMO E MEDIAZIONE

ART. 29 -NORME ABROGATE

ART.30 -RINVIO DINAMICO

ART.31 -DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 -OGGETTO DELLA DISCIPLINA

1. Il presente titolo detta la disciplina generale delle entrate comunali in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e dei principi fissati dalla Legge 27 luglio 2000 n. 212, dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dalla Legge n. 296 del 27/12/2006 e loro successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono disciplinate dal presente titolo le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
3. Le presenti disposizioni integrano quanto stabilito dai regolamenti delle singole entrate, ove vigenti. In caso di discordanza fra la disciplina del presente titolo e quella di regolamenti di singole entrate, prevale quest'ultima in ossequio al criterio di specificità.

ART. 2 -ALIQUEUTE, TARIFFE E PREZZI

1. Entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario il Comune determina con apposita deliberazione dell'organo competente aliquote, tariffe e prezzi nei limiti previsti dalla Legge.
2. Nel caso in cui la legge non preveda tassativamente l'adozione di apposita deliberazione per ciascun anno, le aliquote, le tariffe ed i prezzi stabiliti nell'ultima deliberazione approvata si intendono prorogati.

ART. 3 -FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

1. La scelta della forma di gestione delle entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità e trasparenza.
2. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, in applicazione dei principi di cui all'art.52 -comma 5 –del D.Lgs.15/12/1997 n. 446, sarà operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate.

ART. 4 -FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente ed anche relativamente a più tributi, un funzionario responsabile delle attività gestionali attinenti al tributo stesso. La Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la sostituzione del funzionario in caso di assenza od impedimento.

Il funzionario responsabile del tributo cura:

- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo;
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi di accertamento;
- d) cura il contenzioso tributario e, se incaricato con specifica deliberazione della Giunta Comunale rappresenta l'Ente in giudizio di fronte alla Commissione Tributaria;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- g) esercita le attività previste dalla legge e dai regolamenti per l'applicazione del tributo.

L'attività del Funzionario Responsabile dei tributi è svolta, in generale, sotto la supervisione del Responsabile del Settore Finanziario.

ART. 5 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità e tempestività delle procedure e si svolge secondo le previsioni di legge e di regolamento.

2. L'Ente Locale procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto, né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non né riproduca il contenuto essenziale.

5. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

ART. 6 -CONTROLLI IN MATERIA TRIBUTARIA

1. La Giunta Comunale, sentito l'Assessore alle Finanze, indica nel Piano Esecutivo di Gestione gli indirizzi e gli obiettivi dell'attività di controllo in materia tributaria per l'esercizio finanziario, fatta salva, in ogni caso, l'effettuazione dei controlli previsti dalla legge entro il termine di decadenza.

2. Il potenziamento dell'attività di controllo può essere effettuato anche mediante collegamenti con sistemi informativi di altri enti pubblici, con banche dati utili ai fini della lotta all'evasione fiscale e con ogni altra misura idonea allo scopo.

ART. 7 -TUTELA GIUDIZIARIA

1. In materia di entrate tributarie, ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992, spetta al Sindaco, ovvero, qualora previsto nello Statuto Comunale, al funzionario delegato, costituirsi in giudizio in ogni grado del contenzioso tributario, nonché mettere in atto le opportune azioni accessorie nell'interesse del Comune, quali la proposizione o l'accettazione di conciliazioni giudiziali.

2. In caso di contenzioso il Sindaco ha facoltà di delegare per il giudizio il responsabile del tributo.

3. Per lo svolgimento dell'attività contenziosa l'Ente, al fine di sostenere le proprie ragioni, può stipulare convenzioni con professionisti.

ART. 8 - AUTOTUTELA IN MATERIA TRIBUTARIA .

1. Il Responsabile della gestione del tributo procede all'annullamento totale o parziale dei provvedimenti tributari illegittimi, una volta rilevata l'illegittimità.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento del provvedimento deve essere preceduto dalla verifica delle seguenti circostanze:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;

d)costo di soccombenza;

e)costo derivante all' Amministrazione dallo svolgimento delle procedure relative alla difesa in giudizio.

Qualora da tale analisi emerga la non convenienza del contenzioso per l'Ente per la difesa in giudizio, il Responsabile del tributo può annullare il provvedimento tributario impugnato previa dimostrazione dell'interesse pubblico ad intervenire in sede di autotutela.

3. Il Responsabile del tributo altresì procede all'annullamento del provvedimento divenuto definitivo, qualora l'atto sia palesemente illegittimo. La palese illegittimità di un provvedimento si rinviene nei seguenti casi:

a)doppia imposizione;

b)errore di persona;

c)prova di pagamento regolarmente eseguito;

d)errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;

e)diritto alla fruizione di regimi agevolativi.

ART. 9 – RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

1. Sono responsabili delle attività gestionali inerenti le entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali le entrate sono affidate nell'ambito del Piano esecutivo di gestione.

2. I Responsabili delle entrate non tributarie curano l'accertamento e la pronta riscossione delle entrate ad essi affidate. Tengono sotto controllo l'andamento della gestione delle medesime in relazione alle previsioni di bilancio.

ART. 10 - FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA

1. Il Comune può procedere alla riscossione coattiva delle entrate come segue:

a)direttamente ovvero deliberando di affidarsi agli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997, in tal caso la riscossione coattiva deve avvenire attraverso le procedure previste dal R.D. n. 639/1910, ossia mediante l'ingiunzione fiscale, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili;

b)direttamente ai sensi della Legge n. 265/2002, potrà procedere alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione fiscale, disciplinata dal R.D. n. 639/1910, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. n. 602/1973, previa la nomina a cura del Sindaco, di uno o più funzionari responsabili per la riscossione;

c)affidando la riscossione agli agenti della riscossione (ex-concessionari), la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali deve avvenire secondo le norme previste dal D.P.R. n. 602/1973 e successive modifiche, in pratica attraverso il ruolo;

d)mediante ricorso al giudice ordinario, quando sussiste l'opportunità di tale forma di riscossione rispetto a quelle di cui alle lettere precedenti.

2. I ruoli predisposti con le modalità previste dal D.P.R. 602/1973 e successive modifiche ed integrazioni sono vistati per l'esecutività dal responsabile della specifica entrata, anche non tributaria.

3. Nel caso in cui l'ente decida di procedere alla riscossione coattiva delle entrate direttamente e quindi nei casi di cui all'art. 10 lettere a) e b) del presente articolo, procederà al recupero coattivo solo quando il costo derivante dallo svolgimento delle relative procedure coattive non superi l'importo del credito da recuperare.

4. Nel caso di riscossione coattiva nelle forme di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del presente articolo, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

ART. 11 - RECUPERO CREDITI

1. Il Responsabile di entrata, in caso di omesso o parziale pagamento da parte del contribuente di quanto dovuto, provvede alla riscossione coattiva del credito dell' Ente e dei relativi accessori con le modalità di cui all' art. 10 del presente regolamento nel rispetto dei termini previsti dalla normativa in vigore.

2. Il Responsabile di entrata non tributaria, in caso di omesso o parziale pagamento di quanto dovuto all'Ente nei termini previsti, opera come segue:

- a) entro 6 mesi dall'avvenuta scadenza del termine di pagamento provvede all' invio di un sollecito di pagamento al debitore e, nei casi di debito relativo ad entrata derivante da servizio a domanda individuale, comunica contestualmente un termine, non superiore a 15 giorni, oltre il quale può disporre la sospensione nell' erogazione del servizio al debitore inadempiente;
- b) qualora dall'invio del sollecito di cui al punto precedente non sia seguito il pagamento dovuto, procede al recupero coattivo del credito secondo le modalità di cui all'art.10. Ai crediti per i quali si procede alla riscossione coattiva si aggiungono gli interessi di mora nella misura legale.

ART. 12 – RECUPERO SPESE DI NOTIFICA

1. In seguito all'invio per raccomandata A/R, così come prevede l'art. 1, comma 161 della legge 27/12/2006 n. 296, degli avvisi di accertamento relativi alle entrate tributarie si procede al recupero delle spese di notifica, richiedendo ai soggetti privati con l'atto da notificare, il rimborso delle spese per la spedizione a mezzo raccomandata A/R, quantificate in € 5,18, con arrotondamento ad € 5,00, ai sensi del D.M. 12 settembre 2012.

2. In seguito all'invio per raccomandata A/R, dei solleciti di pagamento relativi sia ad entrate tributarie che extra tributarie, si procede al recupero delle spese di notifica richiedendo ai soggetti privati con l'atto da notificare, il rimborso delle spese per la spedizione a mezzo raccomandata A/R, quantificate in € 5,18, con arrotondamento ad € 5,00, ai sensi del D.M. 12 settembre 2012.

ART. 13 - RIMBORSI

1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile della relativa entrata su richiesta del contribuente/utente. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell' avvenuto pagamento dell' indebito.

2. Il rimborso delle somme versate e non dovute, a titolo di tributi comunali, deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

3. Il Comune procede al rimborso delle somme versate e non dovute, a titolo di tributi comunali, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

4. Non si procede a rimborsi le cui richieste siano pervenute successivamente alla scadenza dei termini di decadenza o di prescrizione del credito.

ART. 14 – INTERESSI

1. Il Comune applica gli interessi per le operazioni di accertamento e rimborso di tributi utilizzando il tasso di interesse legale.

2. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, se a favore del contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 15 - LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, sia inferiore ad € 12,00.

2. Il Comune non procede all'accertamento ed all'iscrizione a ruolo dei crediti relativi ai tributi locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi, per ciascun anno, l'importo di € 12,00, salvo diversa disposizione di legge.
3. Allo stesso modo gli uffici non procederanno ad effettuare rimborsi di tributi entro l'importo di cui al comma 1.
4. Non si dà luogo al rimborso dei tributi IMU, TASI e TARI quando l'importo complessivo risulta inferiore ad € 5,00.
5. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

ART. 16 – PAGAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI

1. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 17 RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

- 1) *E' possibile la concessione eccezionale di rateizzi e dilazioni di pagamento dei carichi arretrati di tributi comunali, anche affidati in concessione a terzi, risultanti da avvisi di accertamento e da riscossione coattiva:*
 - a) *siano essi relativi a più annualità o ne comprendono una sola;*
 - b) *sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata, sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;*
- 2) *Possono essere oggetto di rateizzazione i seguenti tributi :*
 - a) *TARSU (Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani)*
 - b) *TARES (Tassa sui Rifiuti e sui Servizi)*
 - c) *TARI (Tassa Rifiuti)*
 - d) *TOSAP (Tassa Occupazione di Aree e Spazi Pubblici)*
 - e) *ICI (Imposta Comunale sugli Immobili)*
 - f) *IMU (Imposta Municipale Propria)*
 - g) *Imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni*
 - h) *Canone idrico Integrato*
 - i) *TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili)*
 - j) *Ogni altra entrata tributaria e patrimoniale di competenza dell'Ente.*
 - k) **sanzioni amministrative**
- 3) *Si considerano escluse dal presente regolamento le rateizzazioni e le dilazioni di pagamento delle somme iscritte a ruolo ed affidate all'Agente per la riscossione, che seguono le regole dei piani di rateizzo dello stesso Agente per la riscossione e presso il quale i cittadini possono presentare direttamente istanza.*

ART.18 - REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

- 1) Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in situazione di disagio personale e familiare.
- 2) Si considerano cause oggettive e soggettive ostative:
 - a) Lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione personale documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
 - b) Qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente art. 1;
- 3) Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione obiettiva di difficoltà è riferito all'anno precedente alla presentazione della domanda.

4) A coloro che versano in condizioni di obiettiva difficoltà dimostrata da allegata certificazione ISEE, viene concessa, a richiesta dell'interessato, un'ulteriore dilazione di n. 3 rate mensili massimo.

5) Le società ed Enti con personalità giuridica che versano in condizione di obiettiva difficoltà dovranno presentare la seguente documentazione:

- a) relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento;
- b) Certificato camerale aggiornato.

ART. 19 CRITERI DI CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO E DECADENZA DEL BENEFICIO

1) Per i debiti oggetto del presente regolamento, la concessione eccezionale di dilazione e/o rateizzazione è concessa su richiesta del contribuente che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria e prima dell'inizio di procedure di riscossione coattiva, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
- b) decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza di n. 3 rate e pagamento dell'intero debito residuo entro trenta giorni dall'ultima rata adempiuta;

2) E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateizzazioni nel pagamento di singole rate o di importi già oggetto di dilazione o sospesi;

3) Nessuna dilazione e/o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione di interessi.

4) In ogni caso la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva, di cui al capo II del DPR 602/73;

5) E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia.

6) Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo distinte domande di rateizzazione.

7) Sarà cura degli uffici preposti verificare presso il concessionario il mancato inizio della procedura

ART. 20 MODALITÀ' DI RATEIZZARNE E/O DILAZIONE

1) La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate bimestrali in rapporto all'entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente, di pari importo non inferiori a 100,00 €, nei seguenti limiti :

- a) fino ad un massimo di 18 mesi per importi da € 100,01 ad € 2000,00;
- b) fino ad un massimo di 24 mesi per importi da € 2.000,01 a € 5.400,00;
- c) fino ad un massimo di 32 per importi superiori a € 5.400,01;

2) Il contribuente all'atto della richiesta di rateizzazione e/o dilazione dovrà allegare il versamento di almeno il 20% della pretesa tributaria al netto delle sanzioni e interessi.

3) Le somme rateizzabili si riferiscono, per i tributi relativi agli avvisi di pagamento bonario, agli avvisi di accertamento o di liquidazione, all'importo totale dell'avviso.

4) Qualora la richiesta di rateizzo, derivante dal singolo tributo o da più tributi, superi l'importo di € 3000,00 comprese di sanzioni ed interessi, il contribuente è tenuto alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o assicurativa, rilasciata da primaria società assicurativa da cui si evincano i poteri di firma dell'Assicuratore, a totale copertura del debito residuo.

4) La garanzia di cui al precedente comma deve prevedere espressamente la rinuncia la beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia l'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta del Comune creditore.

5) Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo salvo variazione di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.

6) L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

ART. 21 - INTERESSI

- 1) Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione della richiesta all'Ente da parte del contribuente.
- 2) Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento dell'avviso fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

ART. 22 - DOMANDA DI CONCESSIONE E MODALITÀ' PRESENTAZIONE DOMANDA

- 1) Il contribuente che intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateizzazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica domanda all'Ufficio Tributi di questo Ente.
- 2) La domanda dovrà contenere:
 - a) L'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - b) L'esatta indicazione degli estremi di provvedimento da cui scaturisce il debito tributario ;
 - c) La motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.
- 3) Nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, alla richiesta dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva relativa all'ultimo anno di imposta ed, in copia, ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
- 4) Nel caso di Società o Enti con personalità giuridica, alla domanda dovrà essere allegata la documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 5 del presente Regolamento.
- 5) La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello del Protocollo generale, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità valido.

ART. 23 - PROCEDIMENTO

- 1) L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento.
- 2) Nel corso dell'istruttoria il Responsabile del procedimento verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
- 3) Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Responsabile del procedimento indicherà nell'atto di richiesta.
- 4) La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza dal diritto di beneficio della rateizzazione del debito.
- 5) L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono puniti ai sensi del codice penale e dalle Leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 D.P.R. n. 403/98.

ART. 24 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

- 1) Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Responsabile del Procedimento adotta il Provvedimento di concessione di dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
- 2) Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso.
- 3) Il provvedimento di concessione deve specificare la modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi.

4) Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.

ART .25 -ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Per tutte le entrate di natura tributaria, anche se non espressamente previsto negli specifici regolamenti, è autorizzato il ricorso all' accertamento con adesione del contribuente, di cui al D.Lgs. n. 218/97 e Legge n. 449/97 -art. 50 -ove ne ricorrano i presupposti legali.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il Funzionario Responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.

3. L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, ad integrazione o modificazione.

4. L'accertamento con adesione può essere definito anche da uno solo degli obbligati per l'intero importo di ciascun atto.

5. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare sottoscritto dal contribuente e dal Responsabile del Tributo o suo delegato.

6. Nell'atto è indicata la motivazione su cui l'atto si fonda con indicazione dei maggiori tributi, sanzioni ed interessi.

7. Il versamento delle somme dovute per effetto dell 'accertamento con adesione è eseguito entro 20 (venti) giorni dalla redazione dell'atto di cui al comma 5 del presente articolo.

In caso di mancato versamento, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:

- a) perderà il beneficio della riduzione delle sanzioni;
- b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura legale.

ART. 26 – DIRITTO D'INTERPELLO

1. Il contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, istanze di interpello, per ottenere risposte riguardanti fattispecie concrete e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

2. Il Comune risponde entro 90 giorni; in caso di mancata risposta entro il predetto termine, si intende che l'amministrazione concorda con l'interpretazione del contribuente. La risposta deve essere scritta e motivata e vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta è nullo. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

3. Possono presentare istanza di interpello:

- a) i contribuenti, anche non residenti;
- b) i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie;

L'istanza deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

4. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto all'interpello e deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- b) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- e) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
- f) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato; in questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso;

Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti sopra indicati (eccetto il caso di inammissibilità dell'istanza), l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente;

5. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'amministrazione chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere è reso entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di 1 anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge;

6. Le istanze sono inammissibili se:

- a) sono prive dei dati identificativi dell'istante o della descrizione della fattispecie;
- b) non sono presentate prima della scadenza degli obblighi tributari;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza;
- d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti;

7. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

ART. 27 – ESTINZIONE PER COMPENSAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. L'importo dovuto dal contribuente può essere estinto, totalmente o parzialmente, con eventuali crediti certi, liquidi ed esigibili che lo stesso risulti avere nei confronti dell'ente.

2. Il contribuente nei termini di versamento del tributo può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo o di altri tributi locali, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto di rimborso.

3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 2 deve presentare, entro 60 giorni dalla scadenza del pagamento, apposita istanza di compensazione in alternativa all'istanza di rimborso e contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intendono portare in
 - compensazione distinte per anno d'imposta e per tributo;
 - l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto di rimborso deve essere verificato in riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
5. Il Responsabile del tributo rende noto al contribuente l'esito dell'istanza, entro 30 giorni dalla presentazione, con atto da inviare al richiedente a mezzo posta (ovvero raccomandata A.R.). Nel caso in cui la risposta scritta non pervenga al contribuente entro il predetto termine, deve intendersi che la compensazione non sia stata accordata.
6. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo e nell'ipotesi di tributi non gestiti in economia dall'ente.

ART. 28 – RECLAMO E MEDIAZIONE

1. Per le controversie di valore non superiore ad € 20.000,00, il ricorso (Artt. 18-19 D.Lgs. 546/1992 e successive modifiche ed integrazioni) produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa:
- a) il predetto valore è riferito al solo tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste;
 - b) le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle relative al classamento degli immobili;
 - c) il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale;
 - d) il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del predetto termine di 90 giorni. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo;
 - e) il responsabile del tributo provvede all'esame del reclamo e della proposta di mediazione. Il provvedimento emesso all'esito del riesame dovrà, comunque, essere firmato dal responsabile del tributo. Nel valutare il reclamo non è obbligatorio il contraddittorio;
2. Il Comune, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa; se l'Ente ritiene di non dover modificare il proprio atto, si può limitare al rigetto del riesame:
- a) non è prevista alcuna sanzione in caso di inerzia del Comune, anche se è possibile che il giudice ne tenga conto in sede di determinazione delle spese di giudizio;
 - b) nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata;
 - c) per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

- d) nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente;
- e) le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% per cento del minimo previsto dalla legge;
- f) la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine dei 90 giorni previsti per la conclusione della procedura, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

ART. 29 -NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART.30 -RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART.31 -DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.